

1 TURISMO ALL'ARIA APERTA



**SOLUZIONI PER IL
RILANCIO SOCIOECONOMICO**

1. I FATTORI CHE HANNO INIBITO FINO A OGGI LO SVILUPPO DEL TURISMO ITINERANTE ALL'ARIA APERTA

1.1 POCHE STRUTTURE RICETTIVE PER IL TURISTA ITINERANTE

1. In Italia, su 7.901 Comuni, i campeggi, i villaggi e le aree attrezzate non superano le 3.000 unità e la metà sono stagionali. Pertanto, il numero delle offerte è anche meno del 50% del potenziale esistente;
2. sono rarissimi i CAMPEGGI MUNICIPALI con allestimenti minimi (impianto di smaltimento igienico-sanitario, colonnine per la fornitura di energia elettrica e dell'acqua, servizi igienici, docce, attrezzature per il lavaggio delle stoviglie e del bucato comuni) e tariffe contenute. La maggior parte delle strutture ricettive per il turismo all'aria aperta applica tariffe da albergo senza che siano garantiti però i servizi di simili strutture;
3. il numero di piazzole a disposizione dei turisti itineranti è esiguo rispetto al numero di piazzole occupate da allestimenti del gestore o di proprietà privata di clienti abituali frequentatori della struttura che finiscono per avere la seconda casa al mare o in montagna. Ciò significa ridurre gli spazi a disposizione di coloro che praticano il turismo itinerante e vorrebbero fruire del campeggio o del villaggio con la propria tenda, la propria caravan o autocaravan.

1.2 INFORMAZIONI CARENTI O POCO TRASPARENTI

In un'epoca in cui il principale canale informativo è Internet, è necessario che i siti web delle strutture ricettive siano conformi a uno stesso modello, di facile consultazione e completi di ogni informazione necessaria al turista per valutare l'offerta. Purtroppo, molti turisti segnalano l'impossibilità di trovare in home page o comunque nei siti Internet di campeggi, villaggi e aree attrezzate:

- a) indicazioni sulle modalità per effettuare prenotazioni in anticipo, anche versando anticipatamente una cauzione;
- b) notizie su eventuali barriere architettoniche;
- c) informazioni sulla possibilità di soggiornare con animali domestici e, in caso positivo, sui servizi a loro dedicati;
- d) tutti i contatti e, in particolare, l'indirizzo PEC;
- e) le coordinate GPS sia in gradi sessagesimali (DMS) sia in gradi sessadecimali per consentire agli ospiti un sicuro e rapido arrivo;
- f) prezzi e tariffe aggiornate dei beni e dei servizi offerti per tutte le varie categorie di ospiti;
- g) il rapporto tra servizi igienici e numero di utenti;
- h) la planimetria della struttura ricettiva con indicazione del numero, della tipologia, della posizione delle piazzole a disposizione del turista itinerante e di quelle occupate da allestimenti fissi e/o mobili messi a disposizione dal gestore o di proprietà privata di clienti;
- i) la possibilità di prenotare la piazzola in modo agevole scegliendo la tipologia richiesta e inserendo la data di arrivo e di partenza;
- j) il piano antincendi (*Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto Ministeriale 28/02/2014 e Nota Ministeriale 16/09/2016, n. 11257/2016*);
- k) il piano su come comportarsi in caso di emergenze;
- l) le coperture assicurative per la responsabilità civile, anche a tutela di famigliari e ospiti dei clienti;
- m) il regolamento con i diritti e i doveri degli ospiti.

1.3 COMPLESSITÀ DEL QUADRO NORMATIVO

La materia del turismo è disciplinata oggi a più livelli con intervento dello Stato, delle Regioni e, per alcuni aspetti, anche di Comuni e Province. Questa frammentazione di competenze produce un quadro nel quale il cittadino e l'operatore del settore si districano con difficoltà. Basti pensare alla varietà di terminologie e classificazioni derivanti dalle legislazioni regionali (campeggi, villaggi turistici, garden sharing, aree per il turismo itinerante, glamping eccetera). Risulta altresì compromessa anche l'efficacia delle attività del Ministero del Turismo che avrebbe ad esempio necessità di ricevere e analizzare quotidianamente flussi informativi al fine di predisporre piani di sviluppo pluriennali per aumentare i vantaggi socioeconomici del settore. La complessità del quadro normativo e amministrativo scoraggia inoltre investimenti pubblici e privati.

1.4 STRUTTURE RICETTIVE POCO VIVIBILI E INSICURE

In alcuni periodi, campeggi e villaggi turistici diventano vere e proprie cittadine all'interno delle quali la densità abitativa aumenta improvvisamente e raggiunge limiti tali da compromettere la vivibilità dei luoghi e dei servizi. Si creano altresì problemi di sicurezza **specie in termini di prevenzione degli incendi**: pericolo di prim'ordine quando si tratta di autocaravan e caravan notoriamente realizzate con materiali non ignifughi. Purtroppo, la cronaca dimostra che gli incendi nei campeggi sono assai frequenti e la gravità dell'evento dipende spesso dal fatto che le piazzole sono occupate da case mobili, autocaravan e caravan, manufatti con coperture di materiale non ignifugo ancorati al suolo, bombole di GPL. E ciò senza rispettare distanze minime di sicurezza ostacolando anche l'intervento dei mezzi di soccorso. Maggiori sono i comfort, le attrezzature, i servizi di cui è dotata una struttura ricettiva e maggiori sono le tariffe, senza con ciò garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia del territorio. Purtroppo, le strutture ricettive italiane all'aperto lavorano pochi mesi all'anno e questo costringe spesso il gestore a ottimizzare i propri profitti offrendo servizi a costi equiparabili a quelli delle strutture alberghiere.



1.5 STRUTTURE RICETTIVE IN VIOLAZIONE DI LEGGE

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e l'Associazione Nuove Direzioni Cittadino e Viaggiatore hanno denunciato nel tempo molte situazioni effettivamente risultate in violazione di legge specie sotto il profilo dell'abusivismo edilizio e della sicurezza:

- [Scoperto un intero camping abusivo Il Tirreno 14.12.2014 - BIBBONA](#). Un campeggio fantasma. Cresciuto all'ombra del Camping Village Free Time. Sotto la stessa insegna la struttura autorizzata per 111 piazzole ai clienti ne offriva altre 188. E i due numeri danno la dimensione del maxi abuso edilizio, che ha preso forma a Marina di Bibbona. Difficile capire in quanto tempo l'offerta aggiuntiva di spazi è cresciuta, fino a superare la dotazione autorizzata dal Comune di Bibbona. Del resto, stando all'ordinanza del 9 dicembre con cui si ordina la demolizione e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni, la tentazione a far saltare i confini autorizzati deve essere stata forte. Proliferato all'insaputa di tutti. Prima le opere di urbanizzazione non autorizzate: strade inghiaiate, tubi per i cavi dell'elettricità e l'acqua. Il sistema di rete fognaria. E poi le piazzole attrezzate su cui hanno trovato posto anche alcune case mobili, ovviamente senza permesso a costruire. Il tutto è emerso in scia all'operazione dei controlli puntuali avviati da polizia municipale e forestale dello Stato dopo gli esposti del luglio 2011 dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti alla Procura di Livorno. Anni di rilettura delle norme e approfondimenti fino alle dodici ordinanze del 9 dicembre per altrettante strutture, tra campeggi e parchi vacanze. Con cui si ordina un maxi intervento di sgombero: più di 1.600 case mobili prive di autorizzazione. E strutture, come verande e cucinotti, fuori regola per tipologia costruttiva e dimensione.
- https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2016/02/25/sequestrato-villaggio-vacanze-abusivo-a-fermo_bea720f7-2bec-49c1-8848-c86191b8e076.html Ecco il caso EMBLEMATICO: denuncia a piede libero per i delinquenti che violano in modo massivo le leggi e danni allo Stato per l'impiego del personale, per la macchina della Giustizia e per tutti i costi che comportano le operazioni di verifica. Il testo: Scoperto e sequestrato dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto un villaggio vacanze completamente abusivo sul litorale di Fermo, a Marina Palmense. L'operazione 'Happy Village', avviata nella primavera del 2015, ha portato alla luce la lottizzazione di un'area plurivincolata - sotto il profilo ecologico e paesaggistico, lungo il litorale, in una zona sismica, esondabile e di notevole interesse pubblico - attraverso la realizzazione, in assenza di titoli e autorizzazioni edilizie e ambientali, di numerose opere che hanno determinato la trasformazione urbanistica del territorio e il mutamento delle caratteristiche originarie dell'area adibita a camping. Le fiamme gialle hanno appurato che roulotte e caravan sono state trasformate nel tempo in casette indipendenti con tanto di veranda e recinzione, e stabilmente ancorate al suolo, con allacci alla rete idrica ed elettrica e alla rete fognaria. Roulotte e caravan, privi di targhe e sistemi di movimento, erano collocati su piazzole in cemento pavimentate, nella disponibilità dei proprietari durante tutto l'anno. Il provvedimento di sequestro, delegato dal gip del tribunale di Fermo, riguarda l'intero villaggio vacanze, che si estende su una superficie di circa 64.000 mq, e tutte le opere su di essa insistenti, per un valore di circa 15 milioni di euro. In particolare, sono stati apposti i sigilli a 615 unità abitative, 600 piazzole di sosta per turismo itinerante, 52 piazzole con strutture prefabbricate, 41 case mobili e a tutti i manufatti a servizio del complesso ricettivo: ristoranti, piscine, anfiteatro, impianti sportivi, acqua park, parco giochi, supermarket-bazar, bar paninoteca-gelateria, edicola-tabacchi, palestra, outlet di abbigliamento. Il rappresentante legale della società che gestisce l'impianto è stato denunciato a piede libero.

Recentemente:

- https://www.ansa.it/puglia/notizie/2023/05/02/abusivismo-sequestrato-un-villaggio-turistico-nel-foggiano_d784eda5-d2da-4bf6-a165-696b0c95c2e2.html
- https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/06/14/villaggio-abusivo-sequestrato-in-gallura_5c29f0d2-4fa3-45c6-930f-6c958ee27210.html

2. STRUTTURE DESTINATE AL TURISMO ITINERANTE ALL'ARIA APERTA

Le principali strutture destinate oggi al turismo itinerante all'aria aperta sono le aree attrezzate, i campeggi e i villaggi turistici. Nell'ambito delle legislazioni regionali, i campeggi e i villaggi turistici vengono talvolta diversificati e classificati in ulteriori categorie in base a specifici servizi talvolta offerti. In alcune Regioni è prevista ad esempio la categoria *glamping*.

2.1 AREE ATTREZZATE

Le aree attrezzate sono riservate alla sosta e al parcheggio di autoveicoli (*autocaravan, autovetture, autobus turistici eccetera*) e rimorchi (*caravan, carrelli tenda eccetera*). Sono dotate di impianto di smaltimento igienico-sanitario e generalmente di allacciamento idrico ed elettrico. Non si tratta di strutture ricettive ma di sede stradale sulla quale è dunque ammessa esclusivamente la sosta nel rispetto dell'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

2.2 PARCHEGGIO ATTREZZATO MULTIFUNZIONALE

Istruzione Tecnica per Aree Attrezzate Multifunzionali. Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 271 del 9 luglio 1997 – Giunta Regionale Toscana – Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 - Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale, che recita: *La presente Istruzione Tecnica è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 5/95 ed ha lo scopo di definire gli specifici contenuti tecnici ed i relativi metodi di elaborazione degli attuali atti urbanistici che le Amministrazioni Comunali devono formare per disciplinare le aree di interesse generale finalizzato ad accogliere in modo adeguato le seguenti funzioni:*

1. *la direzione, il coordinamento e lo svolgersi delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, in caso di emergenza da parte della **Protezione Civile**, in conformità con quanto stabilito dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225;*
 2. *la sosta temporanea dei veicoli autosufficienti adibiti al turismo itinerante. Detti **veicoli**, che sono definiti **autosufficienti in quanto dotati di servizi igienico-sanitari e di impianti di raccolta delle acque reflue**, sono generalmente costituiti da autocaravan, caravan agganciate all'autoveicolo adibito al traino e autobus turistici, così come complessivamente definiti dagli artt. 47, 54 e 56 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30-4-92 n. 285 nonché nell'allegato Glossario;*
 3. *la installazione di attrezzature per i **mercati all'aperto** e per le **attività ricreative itineranti** nonché per le **manifestazioni all'aperto** in genere, così come meglio definite nel Glossario allegato.*
- Le suddette funzioni, sebbene caratterizzate da un certo grado di eterogeneità, hanno in comune la peculiarità di essere temporanee, e pertanto organizzabili in modo ciclico e/o alternato, e di necessitare di grandi spazi aperti minimamente dotati di attrezzature e servizi di base analoghi (impianto di fornitura di energia, di erogazione idrica, di smaltimento rifiuti, eccetera).*

*Inoltre dette funzioni sono tali da consentire che l'area in questione possa essere **classificata**, da un punto di vista urbanistico, come **zona territoriale omogenea F**, cioè "parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale", giusta la definizione contenuta nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.*

2.3 CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

Si tratta di strutture ricettive caratterizzate da piazzole che possono essere occupate da turisti itineranti con tenda o dotati di caravan, autocaravan. A queste si aggiungono piazzole occupate da case mobili, caravan o comunque allestimenti messi a disposizione dal gestore o di proprietà privata dei clienti. In teoria, all'interno dei campeggi il numero di piazzole libere a disposizione del turista itinerante dovrebbe superare quello delle piazzole occupate con allestimenti del gestore o di proprietà privata. Nei villaggi turistici, invece, il rapporto si inverte con predominanza delle piazzole occupate da allestimenti del gestore o di proprietà di clienti abituali. In entrambi i casi, la struttura prevede ad esempio la reception e servizi igienici comuni. Nel tempo l'offerta turistica si è arricchita sempre più di servizi non essenziali per il turista itinerante determinando tariffe talvolta non accessibili per categorie di utenti che sarebbero invece molto interessati al turismo all'aria aperta come ad esempio i giovani.

Un'offerta turistica limitata a pochi mesi dell'anno, poco diffusa nel territorio, solo apparentemente destinata al turista itinerante ma di fatto sostanzialmente riservata ai clienti abituali, carente sotto il profilo delle informazioni e della sicurezza, oggetto di normative complesse e non organiche non incentiva i flussi del turismo all'aria aperta nazionale e internazionale e impedisce quindi di beneficiare di una risorsa socioeconomica importante e strategica.



3. IL TURISMO ITINERANTE È TURISMO SOSTENIBILE

Sul punto si richiama la Relazione Luis Queirò nella quale, proprio a seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è stato recepito il concetto di Turismo Itinerante. Gli emendamenti erano votati dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo nelle sedute del 13 e 14 giugno 2005 e si giungeva a una sintesi condivisa con l'articolo 11e nel quale si legge: *“Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e le autocaravan in tutta la Comunità”*.

Si è trattato del primo rapporto sul turismo sostenibile che si calava nella realtà delle prospettive finanziarie 2007/2013 dell'Unione Europea, nella piena attuazione del mercato interno: vale ricordare che l'Italia non ne ha approfittato.

Ulteriori esperienze furono acquisite anche grazie al convegno che si svolse nel giugno 2005 a Sestri Levante (GE) su *“Europa, Turismo Sostenibile, Regioni del Nord- Ovest”*. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti partecipava condividendo peraltro la necessità di coniugare Turismo Integrato Sostenibile e tutela dell'Agricoltura.

Nel 2018 in Portogallo, nella Conferenza internazionale dove l'Italia fu rappresentata dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, furono ribaditi e approvati da tutti i partecipanti i concetti contenuti nella Relazione Luis Queirò ma i Governi italiani che si sono succeduti nel tempo non li hanno fatti propri, fallendo la loro missione di sviluppare il turismo all'aria aperta.

I rappresentanti delle associazioni europee al convegno in Portogallo



4. PROPOSTA TATTICA

La rinascita socioeconomica del Paese può e deve partire dai 7.901 Comuni con la creazione di campeggi municipali incentivati e/o sostenuti da iniziative ministeriali e regionali anche tramite i fondi del Pnrr e ciò anche e soprattutto a beneficio del Sud e delle isole.

Le Associazioni Nazionali COORDINAMENTO CAMPERISTI e NUOVE DIREZIONI-CITTADINO E VIAGGIATORE, nell'intento di partecipare fattivamente allo sviluppo del turismo all'aria aperta ritengono che un primo passo sia l'emanazione di linee guida da parte del Ministero del Turismo al fine di favorire l'inserimento dei CAMPEGGI MUNICIPALI nei **Piani Strutturali dei Comunali e nelle normative regionali.**

A tal fine si chiede sin d'ora l'attivazione di TAVOLI TECNICI in modo da creare una partecipazione attiva e fattiva da parte dei soggetti interessati e competenti.

I Campeggi Municipali rappresentano la soluzione necessaria per:

1. ospitare chi pratica il turismo itinerante muovendosi a piedi, a cavallo, in moto, in autovettura, in autobus, quindi occupando una piazzola con sacchi a pelo e/o con tende e/o in letti messi a disposizione dal campeggio; oppure muovendosi in autovettura con a traino una caravan e/o carrello appendice e/o in autocaravan, occupando con detti rimorchi e veicoli una piazzola;
2. accogliere chi partecipa a eventi sociali e/o economici e/o culturali;
3. ricevere in caso di emergenze i veicoli e il personale della Protezione Civile nonché i cittadini che hanno perso l'abitazione;
4. praticare tariffe accessibili consentendo di praticare il turismo ai cittadini che dispongono di un reddito medio-basso come il turismo scolastico e quello della terza età. Questo perché anche il più povero dei cittadini è proprietario del territorio nazionale (*città, coste, montagne, fiumi, laghi eccetera*) e come tale ha diritto a fruirlo. Si tratta di un diritto inalienabile per il quale, tutti, devono battersi per rafforzarlo e mantenerlo.

I Campeggi Municipali rappresentano anche una soluzione di Pubblica Utilità perché attiverebbero:

- a) interventi pubblici e/o privati per valorizzare aree dismesse e/o incolte;
- b) occupazione sia nella fase di allestimento sia in quella successiva di gestione che si autofinanzerebbero grazie alla compartecipazione nella gestione delle risorse presenti nel territorio;
- c) luoghi di preparazione per essere assunti nei settori del turismo, in particolare per permettere di dare occupazione ai disoccupati, cassaintegrati, giovani e anziani economicamente in difficoltà;
- d) la scoperta e/o riscoperta del territorio da parte dei cittadini e dei turisti, in particolare promuovendo le gite scolastiche e quelle per la terza età;
- e) il risparmio nei tempi d'intervento e di risorse in caso di calamità.

5. NOTE ESPLICATIVE

Autovettura e rimorchio CARAVAN

La caravan è prevista nel Codice della Strada all'articolo 56, punto e) che recita: *caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.*



Autovettura e l'appendice CARRELLO TENDA

Il carrello tenda è previsto nell'articolo 56 del Codice della Strada, comma 4 che recita: *I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.*



I diversi allestimenti dell'autoveicolo AUTOCARAVAN

L'autocaravan è prevista nel Codice della Strada

- all'articolo 54, lettera m) che recita: *autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;*



- all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

DIFFERENZA TRA SOSTARE E CAMPEGGIARE

Ecco come spiegano visivamente gli spagnoli e i portoghesi la differenza tra sostare e campeggiare

P Estacionar

Pueden darse todas estas circunstancias y la autocaravana no estará acampada. Se aplica la normativa nacional de Tráfico.

- De día o de noche
- Ocupantes en el interior (comiendo, durmiendo...)
- Techo elevable levantado o claraboyas abiertas (si no exceden el perímetro del vehículo)
- Colocar las ruedas en terreno inclinado o pegar una rueda derecha al bordillo (pero no se puede usar elevadores)

Única pega posible: que el vehículo esté mal estacionado.

POLICÍA LOCAL TARIFA

Acampar

Si se realiza alguna de estas acciones, el vehículo se considera acampado. Se aplica la normativa autonómica sobre acampada.

- Emisión ruidos molestos (generadores...)
- Extender toldos*
- Abrir ventanas batientes*
- Poner patas estabilizadoras
- Verter fluidos
- Colocar mesas o sillas en el exterior*

* En general, elementos que excedan el perímetro del vehículo.

Solo puede hacerse en lugares habilitados para ello.

POLICÍA LOCAL TARIFA



TENDA

La tenda è un'intelaiatura di pali, di solito in alluminio o materiale plastico, che viene poi ricoperta da teli di tessuto impermeabilizzato. La tenda viene poi fissata al terreno con la tensione di cavi legati a dei paletti piantati nel terreno, chiamati picchetti, quale rifugio dal vento, dal sole, dagli sguardi e dalla pioggia e dal freddo.



CASE MOBILI

Le case mobili o altra dicitura, di fatto, evidenziano l'essere abitazioni collegate al suolo con allacciamenti di acqua, luce, gas e scarico acque reflue e, pertanto, sottoposte ad autorizzazione edilizia.



Case mobili sul mare in Maremma



Case mobili sul mare in Abruzzo



Case mobili sul lago di Garda



Case mobili sul sul Lago di Ledro



Case mobili in Sicilia



Case mobili sul mare in Puglia

I CAMPEGGI MUNICIPALI

INFRASTRUTTURE QUALI LUOGHI D'INCONTRO PER I CITTADINI, PER OSPITARE IL TURISMO E UTILI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Siamo tutti d'accordo che è urgente partecipare tutti alla promozione del turismo, non per diventare "i cassieri d'Europa" ma per far vivere a turisti e cittadini territori e città fornendo loro certezza dei luoghi ove recarsi, la migliore accoglienza, costi competitivi.

I Campeggi Municipali sono una soluzione per la creazione di nuovi posti di lavoro a carattere locale. Si tratta di infrastrutture strategiche di economico e rapido allestimento da parte pubblica e/o privata fruibili a tariffe decisamente inferiori a quelle generalmente praticate nei campeggi privati.

Infrastrutture accessibili anche per coloro che praticano turismo ma dispongono solo di un reddito medio-basso come ad esempio il turismo scolastico e della terza età nonché per tutti coloro che praticano in tenda, trekking, moto, velocipedi, caravan, autocaravan, autobus turistici, eccetera.

Questa soluzione non è un'innovazione a livello europeo perché in Francia i campeggi municipali hanno riscosso grande successo senza danneggiare i campeggi privati che, su 7.901 comuni, non sono più di 2.500 campeggi, di cui la metà stagionali. Invece, saremo innovativi se li supereremo grazie alla Multifunzionalità che ne consentirebbe l'inserimento nel Piano Comunale di Protezione Civile. Si tratta di varare una normativa nazionale di **Pubblica Utilità** in quanto comporterebbe:

- interventi pubblici e/o privati che rimetterebbero in moto l'economia e l'occupazione;
- sviluppo dell'occupazione sia nella fase di allestimento sia in quella successiva di gestione;
- promozione e sviluppo del Turismo Itinerante, scolastico e della terza età;
- risparmio nei tempi d'intervento e di risorse in caso di calamità.





Prima di tutto elenchiamo quali sono i motivi per i quali serve un rilancio del turismo itinerante per creare nuova occupazione e acquisire nuove risorse con minimi euro di investimento.

La situazione attuale evidenzia le seguenti criticità:

- la delocalizzazione delle fabbriche in altre Nazioni della Comunità Europea e in Nazioni extracomunitarie, causa il crollo continuo del PIL e rende difficile il mantenimento di quanto conseguito in decenni di lavoro; allo stesso modo è vanificata la possibilità di sviluppo;
- non si ha notizia di programmi per creare occupazione e/o formazione che consegnino ai disoccupati una reale speranza nonché strumenti utili a creare od occupare un nuovo posto di lavoro. Programmi che dichiarino quali obiettivi saranno conseguiti e che vedano una verifica sia al termine del programma sia dopo un anno dallo stesso;
- gli imprenditori falliscono e alcuni si suicidano perché non possono riciclare la loro professionalità nella gestione di altre attività;
- le calamità naturali e/o attivate dall'essere umano persistono anno dopo anno, investendo sempre più province contemporaneamente, e chi è coinvolto non trova rapidamente una sistemazione, sia essa al coperto o all'aperto;
- il turismo scappa dall'Italia o la scansa per gli alti costi, la bassa qualità dei servizi, la burocrazia;
- abbiamo miliardi di euro depositati nei conti correnti che sono in attesa di opportunità d'investimento;
- i Piani Comunali di Emergenza sono carenti di aree attrezzate, indispensabili in caso di emergenza;
- dagli anni 80 del secolo scorso a oggi, le normative per allestire un campeggio privato attivano una serie di costi proibitivi, tanto che risulta quasi impossibile che qualche soggetto privato si arrischi in tali investimenti.

Campeggi Municipali quale soluzioni che prevede minimi costi per l'allestimento

Campeggi Municipali, perché non dobbiamo dimenticare chi fa turismo in moto, in bicicletta, portandosi appresso il sacco a pelo e una tenda, sono i giovani europei, il nostro futuro che deve poter conoscere a costi contenuti l'Europa e in particolare l'Italia.

In definitiva si tratta per un Comune di individuare aree pubbliche aperte, possibilmente limitrofe e/o interne ad impianti sportivi comunali e pertanto tali da non richiedere provvedimenti di espropriazione. Oppure sollecitare i privati a segnalare la loro disponibilità a utilizzare aree idonee di loro proprietà per gli allestimenti, prevedendo variazioni al Piano Strutturale, adottando una perequazione che comprenda come onere la sola gratuita fruizione in caso di Emergenza da parte della Protezione Civile e dei cittadini. Il Campeggio Municipale potrebbe essere provvisto di un certo numero di casemobili gestite a fini turistici e, quindi, costantemente sotto manutenzione, nonché prontamente utili e fruibili in caso di emergenza da parte della Protezione Civile.

La funzionalità del Campeggio Municipale potrebbe essere ottimizzata con la realizzazione di un'elisuperficie utile per i soccorsi sanitari, gli interventi antincendio nonché per la Protezione Civile in caso di calamità; elisuperficie utilizzabile anche a scopi turistici a servizio delle compagnie di elitaxi.

Il Campeggio Municipale utile alla promozione di eventi di rilievo sociale, culturale, economico e fruibile a tali fini da parte dei residenti, 365 giorni l'anno.

La gestione della stessa struttura potrebbe essere affidata ad Associazioni locali di volontari, ONLUS, o Comitati locali di disoccupati in modo da superare i limiti di una gestione stagionale e responsabilizzare il territorio nella valorizzazione del proprio patrimonio. E sotto quest'ultimo profilo il Comune dovrebbe consentire, promuovere, incentivare – ad un costo simbolico – lo sfruttamento di aree dismesse recuperabili e ancora utili: perché turismo è anche recupero di ciò che apparentemente ha perso valore economico, politico, sociale, culturale.

Un turismo concepito così “complessivamente e organicamente” consentirebbe il recupero di aree, attivando un'offerta turistica tale da valorizzare quanto presente in un territorio

Un impegno proficuamente orientato al coinvolgimento del Pubblico e del Privato: amministrazione comunale, commercianti e artigiani locali, industriali, Pro Loco, privati cittadini.

Un centro nevralgico in grado di coordinare le offerte di tutto il territorio nell'ottica di promozione dell'economia locale e educazione di una vera e propria civiltà del turismo.

La realizzabilità di simili prospettive e delle relative strutture e infrastrutture potrebbe ricevere forte e positivo impulso dall'approvazione di una linea guida a livello nazionale e l'approvazione di norme specifiche a livello regionale. L'allestimento di Campeggi Comunali Multifunzionali consente il frazionamento di costi e l'avvio di un moderno governo del territorio con Progetti turistici Integrati i quali, coordinando offerte comuni e articolate, organizzano flussi turistici in tutto un territorio e per tutto l'arco dell'anno.

Il tutto per contrastare la stagionalità, attivando riduzioni fiscali e contributive affinché dette infrastrutture siano aperte tutto l'anno: si tratta di un vero e proprio “filone d'oro” da portare alla luce.

CAMPEGGIO MUNICIPALE: COS'È

Area aperta, possibilmente limitrofa e/o interna agli impianti sportivi comunali in quanto non richiede espropri ma solo una eventuale presentazione di una variante al Piano Strutturale.

All'estensione con minime infrastrutture utili sia al turismo itinerante e sia alla Protezione Civile in caso di emergenza.

CAMPEGGIO MUNICIPALE: IL CARATTERE SALIENTE

Minimi costi per l'allestimento e conseguenti basse tariffe. Utilizzo dell'area da parte della Protezione Civile in caso di emergenza.

CAMPEGGIO MUNICIPALE: RAZIONALIZZAZIONE DELLA RICETTIVITÀ

Una migliore capacità ricettiva, suddividendo in:

- A1. area accettazione, uffici, sede associazioni (*struttura fissa costruita con materiali del luogo e/o casamobile*). Per la “reception” una pensilina esterna dove l'autoveicolo sosta e il conducente si reca all'accettazione per una rapida registrazione, provvisto di una rampa utile all'accesso dei cittadini con disabilità, pannelli informativi eccetera;
- A2. area ristorazione e per attività ludiche al coperto;
- A3. area tende (*per coloro che arrivano con bus turistici, scolari, terza età eccetera*);
- A4. area caravan (per i lunghi soggiorni e/o rimessaggi);
- A5. area autocaravan (*area di mobilità con tariffe promozionali*);
- A6. area case mobili (*affitto ai turisti e/o ai residenti*);
- A7. area per accogliere gli animali domestici al seguito dei fruitori;
- A8. area per accogliere, come rimessaggio all'aperto, le autocaravan e caravan.

CAMPEGGIO MUNICIPALE: INFRASTRUTTURE DI BASE

Premesso che possono essere realizzati solo in aree sicure, secondo la normativa vigente inerente alle aree di emergenza nonché attingendo alle informazioni storiche e quelle rilevate come sicure nel Piano Comunale di Emergenza, ecco in sintesi le infrastrutture di base:

- B1. Modulo autopulente per i servizi igienici con illuminazione interna con camini solari;
- B2. Area ristorazione e per attività ludiche al coperto con illuminazione interna con camini solari;
- B3. Area erbosa per tende;
- B4. Area per caravan con pavimentazione autobloccante discontinua e/o continua, pavimentazione ecologica realizzata mediante l'impiego del terreno naturale presente in sito o riportato, miscelato con uno stabilizzante per terreni;
- B5. Area per autocaravan con pavimentazione autobloccante discontinua e/o continua, pavimentazione ecologica realizzata mediante l'impiego del terreno naturale presente in sito o riportato, miscelato con uno stabilizzante per terreni;
- B6. Area per autobus turistici con pavimentazione autobloccante discontinua e/o continua, pavimentazione ecologica realizzata mediante l'impiego del terreno naturale presente in sito o riportato, miscelato con uno stabilizzante per terreni;
- B7. Area per casemobili con pavimentazione autobloccante discontinua e/o continua, pavimentazione ecologica realizzata mediante l'impiego del terreno naturale presente in sito o riportato, miscelato con uno stabilizzante per terreni;
- B8. Elisuperficie. Per quanto riguarda l'elisuperficie, non ci sono problemi connessi alla presenza di strutture e/o alberi in quanto ci sono varie tipologie di atterraggio (*lo sperimentarono nel 1992 facendo atterrare un elicottero all'interno della Fortezza da Basso su una elisuperficie attrezzata in soli 15 minuti*);
- B9. Viabilità interna e relativi spazi necessari fruibili da tutti (*per "tutti" s'intende una progettazione che consenta la fruizione anche ai portatori di handicap*);
- B10. Modulo piazzola a partire da 36 m²;
- B11. Impianto igienico-sanitario (*articolo 378 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e articolo 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996 e Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 della GIUNTA REGIONALE TOSCANA*);
- B12. Punti per l'erogazione di acqua potabile;
- B13. Punti di erogazione di energia elettrica (*uno per ogni piazzola oppure alternati per ogni due piazzole, possibilmente con torretta a scomparsa*);
- B14. Palificazione per illuminazione notturna con accensione a sensori, alimentata da batterie caricate di giorno da pannelli fotovoltaici (*i costi di impianto/estensione della rete elettrica sono superiori ai costi di installazione/manutenzione dell'installazione di palificazione con alimentazione a pannelli fotovoltaici*);
- B15. Palificazione predisposta ad ospitare telecamere per la sorveglianza dell'area;
- B16. Isola ecologica per la raccolta differenziata (interrata e/o in superficie);
- B17. Messa a dimora di verde autoctono con specifico progetto che ne illustri le motivazioni e gli obiettivi, fruibile anche da un invalido non vedente;
- B18. Urbanizzazione con "Cunicoli Intelligenti" e/o Struttura Sotterranea Polifunzionale (Organizzazione del sottosuolo rispettando le logiche tecnologiche e i fattori di sicurezza, raccogliendo organicamente le reti di distribuzione dei servizi primari quali reti di acquedotti di distribuzione, reti elettriche di distribuzione, reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica, reti di telecomunicazione, eccetera).

CAMPEGGIO MUNICIPALE: I VANTAGGI

- C1. Possibilità di praticare tariffe inferiori del 70% rispetto ai campeggi esistenti;
- C2. Permette l'accoglienza del turismo, anche del fine settimana, pagando solo i servizi essenziali ma apportando a tutto il territorio indubbi benefici economici e sociali;
- C3. Consente alla comunità locale di avere a disposizione un centro per creare eventi di aggregazione per i cittadini residenti, sviluppando interscambi economici e culturali.
- C4. Area a costo "zero" per gli interventi in emergenza della Protezione Civile.

CAMPEGGIO MUNICIPALE: CARATTERISTICHE UTILI PER LA GESTIONE

- D1. Supera il concetto di gestione stagionale affidandone lo sviluppo ad Associazioni locali di volontariato o ONLUS oppure di Comitati Locali;
- D2. attiva contratti di impegno con suddetti soggetti al fine di garantire l'aumento delle presenze, un impegno concreto e verificabile per attivare il TURISMO INTEGRATO;
- D3. promuove nuove sinergie tra l'amministrazione comunale, i commercianti, gli artigiani, i ristoratori, gli industriali e le ProLoco;
- D4. prende "possesso" e coordina le offerte di tutto il territorio circostante per un raggio di 50 chilometri e/o un'ora di percorrenza in autovettura, redigendo itinerari a tema;
- D5. consente risparmi nella gestione grazie all'installazione di tecnologie ecologiche quali pannelli solari, camini solari eccetera;
- D6. attiva una sicurezza pubblica con la registrazione, anche se non prevista per legge, della targa dei veicoli e rimorchi, evitando che la sosta si trasformi in un deposito per veicoli e rimorchi rubati.



MANIFESTO PER IL TURISMO

Trasformare in realtà il sogno di ogni turista è trovare in ogni parcheggio un pannello aggiornato contenente informazioni utili e contatti per le emergenze

Nel tempo, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha prodotto analisi e proposte per il rilancio socioeconomico della nazione, inviandole ai governi, parlamentari e media; ma avevano un difetto: le soluzioni non richiedevano grandi investimenti ma solo la buona volontà di imparare e attivare una migliore comunicazione. Uno degli esempi concreti e fattibili è questo documento.

Purtroppo, a oggi, nessuno dei 7.904 sindaci italiani contattati ha trasformato in realtà anche solo parzialmente detto Rapporto; quindi, proseguiamo inviando ai sindaci una proposta che riteniamo utile sia per i loro concittadini sia per il turista, visto che al suo ritorno a casa ne parlerà con enfasi agli amici.

La proposta è l'installazione a cura del Comune e/o in sinergia con i privati di un pannello con affisso un **Manifesto informativo** (stampato con caratteri di corpo minimo 14, con testo in italiano e tradotto almeno in una lingua estera), che ogni turista e/o cittadino sogna di trovare in ogni parcheggio pubblico e/o privato. Naturalmente, qualcuno commenterà che nell'era dei cellulari, tablet e smartphone, le informazioni si possono trovare in Internet ma commette l'errore di non pensare alla massa che ancora ha difficoltà a usare tali strumenti e/o non può permettersi di acquistarli e pagare i relativi servizi, al fatto che molte delle informazioni a livello locale non sono facilmente acquisibili, alla certezza che in caso di emergenza un manifesto tempestivamente aggiornato consente anche di salvare una vita.

Tornando alla proposta, vale evidenziare che si tratta di una spesa veramente irrisoria che, se attivata coinvolgendo con una PEC gli imprenditori operanti nel suo territorio (*ovviamente interessati a pubblicizzare la loro immagine e/o i loro servizi e/o vendita di prodotti*), comporterebbe a carico del Comune solo il rilascio dell'autorizzazione con le indicazioni della ubicazione del o dei parcheggi, le indicazioni tecniche del tipo di supporto e pannello, le informazioni da inserire nel manifesto e il successivo compito di aggiornare tempestivamente i dati inseriti nel manifesto, provvedendo alla ristampa e affissione dello stesso nei pannelli già esistenti. Il Sindaco che trasformerà in realtà la suddetta proposta riceverà dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la diffusione gratuita degli itinerari a tema che mostrano le opportunità di fruizione del suo territorio. Detti itinerari, comprensivi di testi e foto, dovranno pervenirci tramite il programma gratuito <https://wettransfer.com/> che avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato. **A seguire il facsimile di manifesto informativo da completare con i dati locali.**

A tutti i lettori l'invito a presentare la presente proposta al loro Sindaco e ai consiglieri comunali.

**ECCO UN ESEMPIO DI COME
IN ALTRE NAZIONI, AL CONTRARIO
DELL'ITALIA, CI SONO PERSONE
INTELLIGENTI CHE HANNO A CUORE
IL LORO SVILUPPO SOCIOECONOMICO,
CONSENTENDO AI TURISTI
DI PARCHEGGIARE GRATUITAMENTE.**



BENVENUTI

In questo avviso trovate quanto utile alla vostra permanenza

- * In emergenza telefonare al numero unico **112**
- * Informazioni sulla pandemia, telefonare al numero **1500**
- * Carabinieri, telefoni indirizzo
- * Polizia di Stato, telefoni indirizzo
- * Polizia Municipale, telefoni indirizzo
- * Ordinanza divieto di campeggio, bivacco e accampamento, link
- * Protezione Civile del Comune, telefoni indirizzo
- * Piano Comunale di Emergenza, link
- * Fermate trasporto pubblico più vicine, indirizzi
- * Taxi, telefoni indirizzo
- * Servizi igienici, indirizzi
- * Impianti igienico sanitari dove scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile, indirizzi
- * Medico di guardia turistica, telefoni indirizzo
- * Farmacie, telefoni indirizzo
- * Pronto Soccorso, telefoni indirizzo
- * Ospedale, telefoni indirizzo
- * Ufficio Informazioni Turistiche, telefoni indirizzo
- * Pro Loco, telefoni indirizzo
- * Bancomat, indirizzi
- * Informazioni meteo, link www.3bmeteo.com,
- * Terremoti, link <http://terremoti.ingv.it/>,
- * Sole in sicurezza, link www.coordinentocamperisti.it/files/aggiornamenti/0000_sotto_il_sole_in_sicurezza.pdf
- * Sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta, occupare lo spazio esterno alla sagoma dell'autocaravan, sostare con porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, sono sanzionabili ai sensi del Codice della Strada.

Nel caso di installazione a cura del Comune in sinergia con i privati aggiungere in calce

.....
Installazione autorizzata dal Comune con protocollo

Prodotta e fatta installare da

.....
.....
.....



VIAGGIARE IN AUTOCARAVAN

Per regolamentarne la circolazione stradale è opportuno ricordare che:

- il termine AUTOCARAVAN è stato introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera l) della legge n. 38 del 10 febbraio 1982;
- il 14 ottobre 1991 è stata approvata la legge n. 336 che regolamentava per la prima volta la circolazione e sosta delle autocaravan; il nuovo Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e il successivo regolamento di esecuzione e attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 16 dicembre 1992) hanno recepito la legge n. 336/1991 e quindi la regolamentazione della circolazione e sosta delle autocaravan;
- con direttiva n. 31543/2007 il Ministero dei Trasporti ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. La direttiva, recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stata altresì oggetto della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 277/2008.

In base alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla giurisprudenza maturata in materia di circolazione e sosta delle autocaravan:

- gli enti locali (a volte sono sindaci, a volte sono dirigenti) che, in violazione di legge, hanno emanato ordinanze tese a selezionare le presenze turistiche, precludendo la circolazione e sosta alle autocaravan, sono stati destinatari di direttive e diffide ministeriali nonché di sentenze che hanno accolto i ricorsi presentati dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e/o dagli utenti sanzionati, che li hanno costretti a revocarle;
- è illegittimo il provvedimento dell'ente proprietario della strada che istituisce un divieto di transito, sosta o fermata alle autocaravan basato su asseriti pericoli o rischi per l'ordine e sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'igiene e salute pubblica, il decoro, l'ambiente oppure per la presenza di aree attrezzate ovvero prevede stalli di dimensioni minime in mancanza di criteri tecnici correlati alla geometria dell'area.

Tant'è vero che il Codice della Strada, le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fra le quali la direttiva prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 e numerose sentenze in merito evidenziano che:

- L'autocaravan NON rappresenta una turbativa all'ordine** e sicurezza pubblica essendo inverosimile che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza impedendo agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi.
- L'autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica** poiché, al contrario degli altri veicoli, è autonoma, essendo dotata di impianti interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride.
- L'autocaravan NON è fonte di inquinamento e/o degrado del decoro dell'ambiente** poiché riparte, dopo aver sostato, lasciando integro il territorio.

d. L'autocaravan NON costituisce un pericolo per la sicurezza urbana poiché il transito, la sosta o la fermata di tale autoveicolo non rappresenta un fenomeno criminoso o di illegalità o di abusivismo. Al contrario, viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza. La famiglia in autocaravan viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile.

e. La sosta delle autocaravan NON costituisce e NON va confusa con il campeggio in quanto la prima è componente statica della circolazione stradale mentre il secondo è fenomeno che non attiene alla circolazione.

f. L'esistenza di aree attrezzate, parcheggi attrezzati, campeggi NON obbliga l'autocaravan a recarsi in dette infrastrutture qualora voglia semplicemente sostare senza usufruire dei servizi di carico/scarico acqua e dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

g. Nel caso di stalli di sosta longitudinali lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcheggio disponibili, si rende opportuno realizzare stalli di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possano fruire dell'area di sosta.

h. l'installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale per impedire il transito e la sosta alle autocaravan non sono legittime.

i. le ordinanze che limitano in modo illegittimo la circolazione e sosta delle autocaravan ponendosi in contrasto con il Codice della Strada, il regolamento di esecuzione e attuazione e le direttive ministeriali sono destinate a essere censurate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o dal TAR oltrechè disapplicate dai giudici in sede di opposizione a sanzione amministrativa.



In sosta

Parcheggio nel Comune di Soave



Segnaletica orizzontale che delimita la sosta longitudinale su strada solo per larghezza al fine di ottimizzare la capienza di veicoli consente di sostare a più veicoli, risparmiando vernice e così riducendo le spese e l'inquinamento al suolo.

Segnaletica orizzontale che delimita la sosta longitudinale su strada solo per larghezza al fine di ottimizzare la capienza di veicoli

IL CARAVAN

Da non confondere con l'AUTOCARAVAN

L'ignoranza del Codice della Strada, purtroppo, è diffusa nonostante sia in vigore dal 1992.

Per questo, occorre ricordare di cancellare come termini corretti le parole ROULOTTE e CAMPER.

Infatti, dal 1991 con la legge 336/1991 e poi inserito nel Nuovo Codice della Strada nel 1992, il vecchio termine CAMPER e/o tantissimi altri trascritti sulle carte di circolazione, sono stati sostituiti dal termine AUTOCARAVAN disciplinato all'articolo 54 e 185 del Codice della Strada come AUTOVEICOLO.

Invece, dal 1992 al posto del vecchio termine ROULOTTE il termine corretto è CARAVAN ed è disciplinato dall'articolo 56 del Codice della Strada come RIMORCHIO.

Importante

Per svariati motivi non è semplice guidare un veicolo con a traino il CARAVAN, quindi, prima di acquistarlo è consigliato acquisire un'esperienza con un istruttore di Scuola guida, eseguendo prove pratiche di parcheggio e, in particolare, affrontando salite e discese con manovre di sosta e ripartenze.

È vietato trattenersi all'interno del CARAVAN quando è in movimento.

È vietato lasciare in sosta il CARAVAN staccato dal veicolo che lo traina.

Per la sicurezza stradale, non risparmiare: il CARAVAN è opportuno sia dotato di pneumatici stagionali e/o quattro stagioni.

Il CARAVAN deve essere subito assicurato sia per la RC terzi sia per il soccorso stradale. Leggere con attenzione quali sono i rischi a carico dell'assicurazione e quali sono i casi in cui interviene il soccorso stradale e cosa garantisce per la rimozione e per lo spostamento delle persone qualora non possano proseguire il viaggio.

Il CARAVAN può essere più largo del veicolo che lo traina ma si deve rispettare quanto previsto all'articolo 61 del Codice della Strada.

Prima di partire

Distribuire i pesi che si caricano a bordo nonché controllare che non superino la massa massima ammissibile.

Controllare la pressione degli pneumatici e il funzionamento delle luci posteriori.

Alcuni si dotano di *movimentatore per caravan* ma, prima di acquistarlo, occorre tener presente del suo peso perché sia l'autoveicolo che traina che il caravan a rimorchio non devono superare la massa massima ammissibile.

Nel viaggiare in salita e/o in discesa utilizzare marce basse per ridurre al minimo le frenate e i conseguenti possibili sbandamenti. Sostare allorquando il vento laterale compromette la stabilità del CARAVAN.

Sicurezza stradale

L'autoveicolo che traina il CARAVAN deve essere dotato di gancio di traino smontabile o retrattile perché non può essere in circolazione stradale con la sporgenza. È opportuno che il gancio sia dotato di un cavo di acciaio e/o una fascetta di sicurezza con occhione per il cavo di rottura. L'omologazione e la registrazione del gancio di traino deve essere registrata sulla Carte di circolazione. Nel caso di installazione successiva all'acquisto chiedere che il preventivo preveda l'acquisto, il montaggio seguendo le istruzioni del costruttore, la consegna del veicolo con la Carta di circolazione contenente la dizione inerente al gancio, la consegna della fattura con sopra indicato il modello e l'eventuale sigla che lo contraddistingue. A tutela, effettuare una serie di foto ai cinque lati dell'autoveicolo sia alla consegna per l'intervento che al ritiro.

Quando si stacca il CARAVAN è obbligatorio rimuovere anche il gancio di traino dall'autoveicolo che l'aveva trainato.

Gli autoveicoli che trainano il CARAVAN non devono superare i 70 km/h fuori dai centri abitati e gli 80 km/h sulle autostrade. Nella parte posteriore vanno indicate le velocità massima consentite.

Eseguire la retromarcia soltanto in casi eccezionali; se irrinunciabile, effettuare la retromarcia sempre con l'assistenza di una persona, posizionandola sul retro del CARAVAN, in modo che chi guida possa vedere le indicazioni utili a evitare eventuali ostacoli.

SOSTA AUTOCARAVAN

1. Quando siamo in sosta con l'autocaravan in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico e/o privato) è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L'occupazione di spazio esterno all'autocaravan è autorizzata unicamente dove è esplicitamente segnalato. La sagoma di un veicolo è entro gli specchietti retrovisori. L'articolo 185 del Codice della Strada recita "... non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo": in sintesi, significa che l'aprire un tendalino è sanzionabile.
2. In caso di sosta nei campeggi, dove ovviamente si può occupare lo spazio esterno all'autocaravan in una piazzola, si consiglia di farsi consegnare alla reception il tariffario e il regolamento che prevede diritti e doveri al fruitore.
3. Nelle aree sosta autocaravan e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento è consentito unicamente la sosta nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada che recita: comma 2 *"la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo"*.

È possibile che in un'area sosta autocaravan a pagamento sia autorizzata l'occupazione di spazio esterno all'autocaravan ma deve esserci un cartello che autorizza tale possibilità. Nel caso non ci sia il cartello, chiedere al gestore di mostrare l'atto con il quale il Comune consente tale deroga al Codice della Strada. Consigliamo in ambedue i casi di fotografare, a tua tutela, qualora, poi, trovassi una contravvenzione sul parabrezza.

4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 ricorda: *"... non si può escludere dalla circolazione l'autocaravan (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli"*.

Tutela dell'igiene pubblica: È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 31543/2007 precisa di nuovo che *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"*. Inoltre, l'allestimento di aree attrezzate e/o parcheggi attrezzati e/o campeggi NON consente di vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan nelle altre parti del territorio. Infatti, in base all'articolo 378, comma 6 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada *"I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito"*.

Tutela della sicurezza pubblica: È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 31543/2007 ribadisce ancora una volta che *"... inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica"*.

5. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
6. L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti. Il sacchetto rifiuti depositato all'esterno del veicolo, oltre a un fattore estetico negativo, diviene facile preda di animali randagi; i quali, rompendolo, spandono attorno il contenuto. Le cartacce e/o rifiuti attorno all'autocaravan, comporta che l'innocente spesso paga per il peccatore. Per cui si consiglia di porre ordine, dando esempio di civiltà.

- 7.** Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia, il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 e/o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
- 8.** Sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da una striscia continua – in mancanza di uno stallone di sosta – è sanzionabile ai sensi dell'articolo 40, comma 10, lettera a, del Codice della Strada.
- 9.** Qualora nelle apposite piazzole attrezzate con i servizi di scarico di acque reflue chiare e luride, carico di acqua potabile, ricarica delle batterie non sia previsto il parcheggio, la permanenza deve intendersi per il solo tempo necessario all'utilizzo di detti servizi. In caso contrario si è soggetti a sanzioni.
- 10.** Sostare invadendo gli stalli contigui al proprio è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 5, del Codice della Strada. La delimitazione degli stalli non deve costituire un espediente per impedire la sosta delle autocaravan. Segnalateci queste situazioni, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interverrà come sempre.
- 11.** Sostare sul marciapiede è sanzionabile ai sensi dell'articolo 158, comma 1, lettera h, del Codice della Strada.
- 12.** Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
- 13.** Sostare lasciando un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
- 14.** Sostare lasciando una porta non chiusa a chiave e/o un finestrino aperto e/o lasciando inserita la chiave di accensione è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 158 del Codice della Strada (durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso).
- 15.** Le informazioni sulla differenza tra sostare e campeggiare sono a disposizione aprendo www.coordinamentocamperisti.it, cliccando **LE AZIONI** e poi cliccando **Per far ripartire il turismo**, leggendo da pagina 62 a pagina 68.
- 16.** Lo scarico delle acque reflue chiare e luride al di fuori di un impianto igienico sanitario è sanzionabile sia ai sensi dell'articolo 185, comma 4 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento comunale. Le saracinesche degli scarichi acque reflue aperti durante il viaggio e/o la sosta, comportano responsabilità civili e penali. Lo scarico acque chiare e/o luride, aperto o sgocciolante, è sanzionabile per violazione del Regolamento Comunale inerente all'igiene pubblica.
- 17.** Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza. Lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli. Poiché, parcheggiando troppo a ridosso di altri veicoli l'uscita può risultare malagevole. Di contro, lasciare troppo spazio toglierebbe ad altri la possibilità di parcheggiare.
- 18.** L'uso dell'autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
- 19.** Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.

CAMPEGGI IN VIOLAZIONE DI LEGGE

Sono molte le segnalazioni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti riceve da parte di associati proprietari di autocaravan ai quali è stato negato l'accesso agli impianti di smaltimento igienico-sanitario di uno dei campeggi d'Italia. Secondo i gestori di simili strutture ricettive, il servizio sarebbe riservato agli utenti che soggiornano con esclusione dunque delle autocaravan semplicemente in transito. È bene sapere che simile trattamento non trova alcuna giustificazione normativa. Rileva a tal proposito l'articolo 378 comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) come modificato dall'articolo 214 del D.P.R. n. 610/1996, il quale stabilisce che: "I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284". Il campeggio che non consente all'autocaravan in transito di servirsi dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario viola dunque l'articolo 378 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992 e come tale è passibile di sanzione ex articolo 146 del Codice della Strada. In ordine all'ulteriore questione delle tariffe applicate per l'accesso agli impianti, è possibile accertarne la regolarità con segnalazione alla regione e alla provincia competente. In base all'articolo 1 della legge n. 284/1991, la struttura ricettiva deve periodicamente e preventivamente comunicare alla regione i prezzi che intende applicare per il soggiorno e per tutti gli altri servizi offerti. Il D.Lgs. n. 135/2011 (Testo Unico sul turismo) e le leggi regionali sul turismo impegnano altresì la provincia nell'attività di vigilanza in ordine ai servizi offerti e alle tariffe applicate dalle strutture ricettive.

Proponiamo di seguito un semplice modulo per segnalare la vostra esperienza, autorizzando altresì l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a sottoporre la segnalazione che invierete alle istituzioni competenti.



LETTERA

da inviare per mail a *info@incamper.org* qualora un gestore di un campeggio si rifiutasse di farti fruire l'impianto per il carico/scarico dell'acqua potabile perché non soggiorni nel campeggio.

Allegare alla mail le foto panoramiche a testimonianza che eravate presenti in quel giorno e in quell'orario.

Spett. Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

...I... sottoscritt.....
residente a
in via

SEGNALA CHE

in data raggiungevo il campeggio
sito nel Comune di (.....),
in via
per usufruire dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

Alla reception ero ricevuto da
che mi dichiarava quanto segue:

per accedere all'impianto è necessario:

- soggiornare nel campeggio per almeno n.giorni;
- pagare la tariffa di euro.

Chiedevo a tal punto di parlare con il Direttore del campeggio, il quale

era assente;

si rifiutava di ricevermi;

dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario, era necessario:

- soggiornare nel campeggio per almeno n. giorni;
- pagare la tariffa di euro.

Tutto ciò premesso, **AUTORIZZO** l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a inoltrare in mio nome e conto le istanze che riterrà opportune per dare rilievo alla presente segnalazione.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge.

Luogo e data

L'IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO NEI CAMPEGGI

LA LEGGE: ARTICOLO 378 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Impianti di smaltimento igienico-sanitario

La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni

- L'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica.
- L'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni.
- Per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico.
- L'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna aree di servizio o di sosta;
- La legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
- La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
- Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
- Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
- I proprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.
Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
- Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

IL TURISMO IN AUTOCARAVAN È UNA RISORSA SOCIO-ECONOMICA

Le autocaravan sostano e ripartono, lasciando il territorio come lo hanno trovato. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, portatrice di interesse collettivo – www.coordinamentocamperisti.it – è stata la prima in Europa a far regolamentare la circolazione stradale delle autocaravan e, dal 1985 a oggi, interviene per far rispettare la legge.

Una partecipazione concreta allo sviluppo del turismo, facendo emanare nel 1990 la legge provinciale del Trentino n. 33/90, quindi, nel 1991 la legge nazionale n. 336/91 nonché nel 1992 a farla recepire nel Nuovo Codice della Strada. Intervenuta anche a livello europeo, infatti nel 2005, a sintesi di 11 emendamenti presentati dagli europarlamentari che avevano recepito le nostre istanze, l'articolo 11/della relazione Luis Queirò (*Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile*) «Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e autocaravan in tutta la comunità» fu approvato il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo.

Purtroppo, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni da quando è in vigore il Codice della Strada che regola anche la circolazione e sosta per le autocaravan, alcuni personaggi, per ignoranza e/o per interesse personale, sollecitano i sindaci a emanare illegittime limitazioni alla circolazione stradale (circolazione e sosta) per le autocaravan.

Al contrario, è rispetto della Legge nonché interesse dei cittadini accogliere la sosta delle autocaravan, perché non necessitando per la loro sosta di cementificazioni, attivano uno sviluppo socioeconomico.

Per la difesa dell'ambiente gli associati, quando sono in sosta, espongono sul cruscotto il seguente tagliando.

**ANTIFURTO e TELECAMERE PERIMETRALI
IN FUNZIONE e in collegamento a distanza**

**Obbedienti alle leggi, ho parcheggiato
nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada.
Infatti, con la nostra presenza, contribuiamo allo sviluppo socioeconomico
locale e ripartiamo lasciando intatto il territorio.**

L'Associazione Nazionale, di cui facciamo parte,



**interviene allorché il gestore della strada attiva provvedimenti
per limitare e/o impedire la circolazione e/o la sosta alle autocaravan.**





ASSOCIAZIONE NAZIONALE
NUOVE DIREZIONI

CITTADINO e VIAGGIATORE

www.nuovedirezioni.it



info@nuovedirezioni.it

annd@pec.nuovedirezioni.it

50125 FIRENZE via di San Niccolò 18

351 5682026 • 328 8169174

codice fiscale 94217980484



**COORDINAMENTO
CAMPERISTI** ASSOCIAZIONE
NAZIONALE

www.coordinamentocamperisti.it

Nacionalno Združenje Koordinacije Avtodomarjev

Association Nationale de Coordination des Camping-Caristes

Asociación Nacional Coordinadora de Autocaravanistas

Národná Asociácia Koordinácia Kamperisti

Národní Asociace Karavanistu Koordinace Karavanistu

Lakóautósok Országos Egyesülete

Krajowe Stowarzyszenie Turystyki Kamperowej

Kansanyhdistys Camperistien Järjestö

Nacionālā Autofurgonu-Māju Lietotāju Koordinācijas Asociāija

Национальная Ассоциация Туристов Кемпер

Εθνικός Συλλογος Συντονισμος Χρηστων Καμπερ

Assoċjazzjoni Nazzjonali Ta' Koordinament Ghall-Kamperisti

Shoqata Kombëtare Koordinimi Kampistët

Nationalverband Koordinierung Wohnmobil

info@coordinamentocamperisti.it

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

+39 055 2469343 +39 328 8169174

codice fiscale 92097020348

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

www.incamper.org